

**9. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE 3 CIVILE - SENTENZA DEL 25  
FEBBRAIO 2004, N. 3805**

Obbligazioni - Obbligazioni pecuniarie - Fidejussione per obbligazioni future o  
condizionali - Interessi - Anatocismo - Divieto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano Nicastro - Presidente

Dott. Francesco Sabatini - Consigliere

Dott. Antonio Limongelli - Consigliere

Dott. Ennio Malzone - Consigliere

Dott. Alfonso Amatucci - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gi. Ba., St. Go., Da. Pi., Pi. Be., Sa. Fi., Ma. Ci., Ro. Be., Lu. Va., Cl. Ga.,

elettivamente domiciliati in Ro. via Ta. 50, presso lo studio dell'avvocato Br. Co., che li  
difende anche disgiuntamente all'avvocato Gi. Pa. Bu., giusta delega in atti;

ricorrenti

contro

If. - In. Fa. It. S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato Dr. Fr. Ro., con sede  
in Mi., elettivamente domiciliata in Ro. via An. 29, presso lo studio dell'avvocato Gu.  
Ni., che la difende anche disgiuntamente agli avvocati An. El. Br., Ma. Br., giusta delega  
in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 947/00 della Corte d'Appello di Milano, Sezione IV Civile, emessa il 06/02/00 e depositata l'11/04/00 (R.G. 999/99);

udita la relazione, della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/03 dal Consigliere Dott. Alfonso Amatucci;

udito l'Avvocato Gi. Pa. Bu.;

udito l'Avvocato Gu. Ni.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo Scardaccione che ha concluso per l'accoglimento del II motivo di ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 12598/98 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione di Gi. Ba. e di altri otto fideiussori avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di £ 452.370.454, oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 15,75% annuo da corrispondersi mensilmente in via posticipata dal 28.03.1995 fino al saldo, emesso nei loro confronti su ricorso della In. Fa. It. S.p.A.- If., alla quale avevano garantito l'adempimento delle obbligazioni della Na. Mo. in liquidazione, che con la If. aveva concluso un contratto di factoring.

2. Con sentenza n. 947 del 2000 la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello dei fideiussori sui rilievi, per quanto in questa sede ancora interessa:

a) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la clausola relativa al limite della prestata fideiussione (del seguente letterale tenore: "fino alla concorrenza di £ 800.000.000 in linea capitale, oltre accessori e spese") dovesse intendersi nel senso che la fideiussione era prestata fino alla concorrenza di £ 800.000.000 a titolo di capitale, interessi e spese;

b) che la clausola di capitalizzazione mensile degli interessi non contrastava col divieto di anatocismo, essendo stata specificamente negoziata tra il debitore principale ed il creditore con lettera integrativa del contratto di factoring 16.02.93, "risultando così espressione di convenzione inter partes e non già di previsione contrattuale come intesa nelle pronunce" della Corte di Cassazione nn. 2374 e 3096 del 1999.

3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i fideiussori affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso l'If.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, e violazione e falsa applicazione degli artt. 1938, 1367 e 1370 c. c. .

Dai rilievi (a) che la clausola sopra riportata soddisfa solo parzialmente il dettato dell'art. 1938 c. c. circa la previsione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future e che (b) a mente dell'art. 1370 c. c. va interpretata nel dubbio contro il creditore (If.) che la abbia predisposta, la Corte d'Appello - affermano - avrebbe dovuto trarre la conclusione della nullità dell'intero contratto di fideiussione. Aveva invece erroneamente fatto applicazione dell'art. 1367 c. c., dando alla clausola il significato conservativo del limite di £ 800.000.000, inclusi gli interessi e le spese, benché non vi fossero dubbi di sorta sul suo diverso significato, così discostandosi dal Principio secondo il quale l'art. 1367 non può venire utilizzato quando la comune volontà delle parti sia inequivocamente rivelata sulla scorta delle norme strettamente interpretative di cui agli artt. 1362-1365 c. c., la cui applicazione precede quella delle norme interpretative/integrative dettate in via sussidiaria dagli artt. 1366-1371 c. c. . La Corte d'Appello aveva insomma voluto salvare il contratto, alterando il significato di una clausola nulla perché contraria a norma imperativa, stravolgendone il senso ed alterando la comune volontà delle parti.

Tutt'al più - sostengono subordinatamente i ricorrenti - la Corte avrebbe potuto ritenere valida la clausola limitatamente all'obbligazione fideiussoria prestata per il capitale, stante l'invalidità per mancanza di limiti della pattuizione relativa agli interessi ed agli altri oneri accessori, con la conseguenza che dall'importo richiesto per capitale (ma in realtà comprendente anche gli interessi capitalizzati mensilmente) avrebbe dovuto essere comunque sottratto quanto domandato per interessi già maturati.

1.2. La censura è infondata.

Ai sensi dell'art. 1942 c. c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, salvo patto contrario.

Se è dunque possibile che le parti escludendo la garanzia per interessi e spese, ovvero fissino - in relazione al disposto dell'art. 1938 c. c., che per le obbligazioni future o condizionali impone la previsione dell'importo massimo garantito - un limite della garanzia per capitale ed un diverso limite per gli accessori del debito principale, giacché tanto integra un patto contrario ai sensi dell'art. 1942 c. c. ed al contempo soddisfa il requisito di cui all'art. 1938 c. c., deve invece escludersi che l'assenza di un limite per i soli accessori del debito principale comporti l'effetto della caducazione della garanzia, poiché la sua - estensione agli accessori del debito b appunto stabilita dalla legge e la funzione di tutela del fideiussore sottesa all'art. 1938 c. c. è pienamente realizzata dalla fissazione del limite della garanzia, costituente il tetto massimo della possibile esposizione del fideiussore.

A tanto consegue che tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future (come la cosiddetta fideiussione omnibus) sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, "oltre accessori e spese", l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.

La conclusione è imposta dalla considerazione della ratio dell'art. 1938 c. c. e dal disposto dell'art. 1942 c. c. e non comporta l'applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1367 e 1370 c. c., cui ha impropriamente fatto riferimento la Corte d'Appello laddove ha ritenuto di procedere alla "interpretazione" del contratto fideiussorio.

Ad identiche conclusioni si perverrebbe, del resto, ipotizzando la nullità della clausola relativa agli interessi perché priva di limite massimo, previsto solo per il capitale, giacché a mente dell'art. 1419 c. c. la nullità si estende all'intero contratto solo se risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita dalla nullità (il che non solo non è stato dedotto, ma neppure è ipotizzabile, posto che l'interesse del fideiussore è opposto alla estensione della garanzia personale da lui stesso prestata e quello del creditore opposto alla totale assenza di garanzia).

Espunta allora la parte nulla della clausola (espressa nella specie dalle parole, "oltre accessori e spese") quel che resta è la previsione di un limite alla garanzia di "£ 800.000.000 in linea capitale". Ma poiché - come si è osservato all'inizio - la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale ex art. 1942 c. c., essa andrebbe

comunque riferita anche agli interessi ed alle spese, ovviamente fino al limite contrattualmente fissato di £ 800.000.000.

Un problema di individuazione del contenuto dell'accordo, e dunque di interpretazione, in tanto si sarebbe posto in quanto i fideiussori avessero sostenuto che a quella clausola doveva attribuirsi il contenuto di un patto contrario all'estensione della garanzia agli accessori del credito. Ma, per un verso, non lo hanno mai affermato; e per altro verso, ove lo avessero fatto, avrebbero dovuto assumere che le parti non avevano "voluto" che la garanzia si estendesse agli accessori, benché *expressis verbis* lo fosse stata.

La motivazione va dunque solo corretta, essendo la soluzione adottata dalla Corte di merito conforme a diritto. E la censura va conseguentemente respinta.

2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c. c. per avere la Corte d'Appello in definitiva ritenuto che la convenzione *inter partes*, per quanto anteriore alla scadenza degli interessi, non incappi nel divieto di anatocismo.

2.2. La censura è palesemente fondata.

Premesso che la nullità è rilevabile anche d'ufficio e che l'eccezione poteva essere dunque proposta anche in appello, deve rilevarsi che alla luce del chiaro disposto dell'art. 1283 c. c. (non essendo neppure evocata l'ipotesi di usi normativi contrari, come era stato ipotizzato per i contratti di conto corrente bancario, di cui questa corte si è occupata con le sentenze nn. 2374 e 3096 del 1999), "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza".

Non è dunque il tipo di convenzione che legittima l'anatocismo, come ha erroneamente ritenuto la Corte d'Appello laddove ha distinto il caso della specifica "convenzione" intercorsa tra le parti (come nella specie) da una "previsione contrattuale" di diverso tipo (con verosimile riferimento al caso di clausole predisposte), ma la posteriorità della stessa alla scadenza degli interessi, nel caso in esame esclusa.

La sentenza va pertanto cassata nella parte in cui ha ritenuto che la capitalizzazione degli interessi fosse consentita anche con riguardo agli interessi maturati in epoca successiva alla convenzione intercorsa tra le parti e che le somme a tal titolo richieste fossero dovute in ragione della intervenuta convenzione.

All'errore rimedierà il giudice di rinvio, che si designa in una diversa sezione della stessa corte territoriale e che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.